

STUDIO LEGALE LAURENZI

AVV. GIAN LUCA LAURENZI
AVV. VINCENZO MARIA MACCARONE
AVV. ALESSIA TRAVERSINI

NEWSLETTER N. 51

21.03.2011

IN QUESTO NUMERO

NOTIZIARIO

- Al via da oggi la Mediazione cd. “obbligatoria”.
- Aziende: 730 on line per i dipendenti entro aprile 2011.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

- Licenziamento disciplinare e non ritorsivo per il lavoratore che critica l'azienda sui media.
- Compra casa e l'intesta a un altro: dopo dieci anni resta a mani vuote.
- Stesso progetto per due società concorrenti: solo le scritture di comparazione accertano la violazione dell'obbligo di fedeltà.
- Dispetti fra vicini: via libera all' “astreintes”, la multa alla francese, che matura in favore dell'avversario.
- «Manca l'auto aziendale», rifiuta la trasferta: nessuna insubordinazione, licenziamento illegittimo.
- Senza informativa sulla mediazione solo il cliente e non la controparte può annullare il contratto con l'avvocato.
- La paura delle botte dal marito non legittima l'abbandono dei figli.
- Notifiche valide solo presso lo studio del commercialista eletto domicilio fiscale dal contribuente.
- Impresa familiare: senza patto di distribuzione periodica gli utili vanno reinvestiti.
- Revoca Soa: no all'annotazione sul “libro nero” senza contraddittorio con l'impresa.
- Oggetti di design sempre tutelati, anche senza marchio.
- Amianto, lavoratore prepensionato: sì al cumulo dei contributi, no all'anzianità sopra i 35 anni.
- Incidenti mortali: il pirata della strada rischia l'omicidio volontario.
- Circolari del fisco non vincolanti: il contribuente si salva dalle sanzioni ma non dall'accertamento.
- L'auto appena comprata è difettosa? Non basta la certificazione Pra per sciogliere il contratto.
- Non basta il Durc irregolare per revocare l'appalto all'azienda.
- Se la processione finisce in tragedia, va in carcere il maestro di festa: omicidio colposo.
- Tabelle millesimali sbagliate: il condominio si rifà sulle spese con l'azione d'indebito arricchimento.
- Mobilità, oneri ridotti per l'azienda che licenzia i pensionabili con il sì dei sindacati.
- “Craccare” la consolle di videogiochi è reato.
- Diffama via web: inchiodato dall'indirizzo IP.
- Le strisce non “salvano” il pedone imprevedibile: concorso di colpa con l'investitore.
- Per il morso del cane paga chi lo porta a spasso, non il solo proprietario.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

NOTIZIARIO

Al via da oggi la Mediazione cd. "obbligatoria".

Entrata in vigore formalmente ieri 20.03.2011, ma in concreto da oggi, la Mediazione civile e commerciale ex D.Lgs. 28/10, quale condizione di procedibilità (art. 5 comma 1) per adire l'Autorità giudiziaria in tema di:

- diritti reali;
- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di azienda;
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;
- risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Quanto alle controversie riguardanti il condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, originariamente previste dall'art 24 D.Lgs. 28/10 entranti in vigore anch'esse oggi, il decreto cd. "milleproroghe" ne ha prorogato l'entrata in vigore di un anno al 30.03.2012.

Ai sensi dello stesso art. 5, comma 3, lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

La Mediazione, quale condizione di procedibilità, su tali materie è, però, esclusa (art. 5, comma 4) in caso di:

- procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
- procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
- procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
- procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- procedimenti in camera di consiglio;
- nell'azione civile esercitata nel processo penale.

In questi casi, pur trattandosi delle materie cui sopra, si potrà adire direttamente l'Autorità Giudiziaria, senza ricorrere al tentativo di Mediazione.

Aziende: 730 on line per i dipendenti entro aprile 2011.

L'azienda sostituto d'imposta può presentare in via telematica il modello 730 dei propri dipendenti. Con la circolare 14 del 14.03.2011 l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di importanti chiarimenti su quali sostituti possono svolgere quest'attività e in che modo. Il modello 730 andrà presentato al sostituto d'imposta entro aprile 2011. Il dipendente potrà presentarlo anche via telematica sempreché la società abbia istituito un sito internet dedicato. L'azienda, a questo punto, è tenuta al rilascio di una ricevuta. La scadenza per la presentazione del 730 slitta a maggio se il contribuente si avvale di un professionista abilitato o di un Caf. Non basta. Un altro interessante chiarimento dell'Agenzia riguarda le richieste di rimborso delle somme erogate a titoli di incremento della produttività (2008-2009) che potranno essere fatte, per chi è in possesso del Cud, con il 730/2011.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

Licenziamento disciplinare e non ritorsivo per il lavoratore che critica l'azienda sui media.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza numero 6282 del 18.03.2011, ha respinto il ricorso di un collaboratore che era stato licenziato dopo aver fatto una vertenza all'azienda e averla aspramente criticata su un giornale locale. L'uomo aveva ottenuto dal Tribunale di Lecce di essere dichiarato un lavoratore subordinato e non un precario. E aveva anche ottenuto la dichiarazione di illegittimità del provvedimento. Però, l'aver fatto vertenza all'azienda e le critiche apparse sui media, avevano impedito ai giudici di qualificare il provvedimento come ritorsivo (cosa che gli avrebbe dato diritto ad essere reintegrato sul posto di lavoro). E infatti, sia in primo sia in secondo

grado, le toghe avevano qualificato il recesso del lavoratore come disciplinare che, in un'azienda sotto i quindici dipendenti, non dà diritto a riavere il posto. Quindi il lavoratore ha fatto ricorso in Cassazione ma senza successo. I giudici con l'Ermellino hanno infatti spiegato che «le norme di cui si assume la violazione sono le seguenti: art. 4 della legge 604 del 1966 (il licenziamento determinato dall'appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacali è nullo indipendentemente dalla motivazione adottata. E poi, l'art. 15 legge 300 del 1970 (nella versione anteriore al d. lgs. 216 del 2003, considerata l'epoca dei fatti), secondo cui è nullo qualsiasi patto o atto diretto a licenziare un lavoratore a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. La giurisprudenza ha dato di queste norme una interpretazione e-

2

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT - SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

stensiva ritenendola applicabile anche a fattispecie di licenziamenti che, pur non direttamente corrispondenti alle singole ipotesi espressamente menzionate nelle suddette norme, siano determinati in maniera esclusiva da motivo, illecito, di ritorsione o rappresaglia, e costituiscano cioè l'ingiusta e arbitraria reazione, quale unica ragione del provvedimento espulsivo - essenzialmente quindi di natura vendicativa. Perché si determini questa specifica situazione idonea ad allargare l'area delineata dalla normativa su richiamata, è necessario verificare che il recesso sia stato motivato esclusivamente da un intento ritorsivo».

Compra casa e l'intesta a un altro: dopo dieci anni resta a mani vuote.

È quanto emerge dalla sentenza 3648 del 21.02.2011, emessa dalla decima sezione civile del Tribunale di Roma. Una signora romana compra una casa e l'intesta alla sua dama di compagnia. La prima, facendole però firmare una scrittura privata in cui la seconda riconosce di non essere la vera proprietaria del bene e s'impegna a fare dell'appartamento ciò che in seguito gli sarà detto dalla prima: restituirlo o cederlo a un terzo. Il fatto è che passano dieci anni senza che la fiduciante batta un colpo con la fiduciaria. La scrittura privata che risulta sottoscritta all'epoca della compravendita, firmata dalla sola fiduciaria, è un atto unilaterale e non certo un contratto, come vorrebbe la fiduciante. Ha invece ragione l'ex dama di compagnia: l'azione di simulazione è ormai prescritta perché dalla compravendita sono passati oltre dieci anni senza alcun atto interruttivo. Nella specie, infatti, si configura nel contratto un'interposizione di persona che ha natura non fittizia ma reale: mentre la prima rientra nel fenomeno simulatorio, l'altra non tocca gli effetti del contratto, che si producono regolarmente in capo alla parte interposta; quest'ultima, insomma, acquista effettivamente i diritti che scaturiscono dal negozio giuridico, salvo poi doverli trasferire a una terza persona (indicata dal fiduciante). E ciò anche all'insaputa del dante causa, nel nostro caso il venditore dell'appartamento conteso, che non rientra nel fenomeno simulatorio. La vicenda, spiega il giudice, si può ben inquadrare nella fattispecie del negozio fiduciario, che si realizza attraverso il collegamento di due negozi: uno, esterno, che ha efficacia verso i terzi (vale a dire la compravendita dell'immobile); l'altro, sotteso al primo eppure diretto a modificarne l'esito, cioè la scrittura privata che impone al fiduciario di ritrasferire il bene al fiduciante (o a un terzo). Dovrà dunque rassegnarsi la signora, che chiede invano la condanna dell'ex dama di compagnia all'esecuzione specifica di concludere il contratto (che appunto non è tale) e al versamento dei canoni di locazione mai pagati: passati dieci anni dalla compravendita, il diritto della fiduciante a ottenere l'adempimento di quanto previsto dalla scrittura privata risulta prescritto, mentre il diritto di proprietà dell'immobile (quello sì imprescrittibile) è costituito in capo alla fiduciaria, che aveva assunto l'obbligo, ormai non più esigibile, di ritrasferire il bene.

Stesso progetto per due società concorrenti: solo le scritture di comparazione accertano la violazione dell'obbligo di fedeltà.

È quanto deciso dalla sezione lavoro della Corte di cassazione con la sentenza n. 5441 del 08.03.2011. Sol tanto attraverso il ricorso allo strumento delle scritture di comparazione – affermano i giudici con l'ermellino – si sarebbe infatti potuti giungere a questa conclusione. La Suprema Corte ha accolto in parte il ricorso di un dipendente licenziato “per aver collaborato con una società diretta concorrente violando l'obbligo di non concorrenza e diffondendo al di fuori dell'azienda informazioni inerenti attività coperte da segretezza”. Il lavoratore ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Trieste che riformando la decisione di primo grado aveva ritenuto il licenziamento legittimo. Il giudice del gravame dopo aver analizzato le carte era giunto alla conclusione che il dipendente avesse redatto un progetto di arredamento di una pasticceria per un cliente della società presso la quale lavorava e poi lo avesse fornito, in modo sostanzialmente identico, ad una società concorrente presso la quale quel medesimo cliente si era rivolto per una ulteriore consulenza. Ad aggravare la sua posizione la presenza presso quest'altra società di un suo amico ed ex collega. La deduzione cui era giunto il giudice del gravame si reggeva sull'assunto che le scritte apposte sui due progetti appartenessero alla stessa mano, risultato questo a cui era giunta una consulenza tecnica d'ufficio analizzando non l'originale bensì delle copie dei due documenti. Completamente disatteso dal giudice del gravame il dato che il dipendente non lavorò da solo al progetto ma venne affiancato da altri tre collaboratori e che il lavoratore negò che le scritte sui due progetti fossero state da lui apposte. In realtà spiega la Suprema Corte non essendo l'unico redattore del progetto per poter affermare che le scritte apposte sul documento fossero sicuramente state redatte da lui e non da una delle altre tre persone che parteciparono al gruppo di lavoro il giudice avrebbe dovuto disporre il ricorso a delle scritture di comparazione per accertare la paternità delle scritte. Solo dopo aver appurato che le scritte sul progetto redatto per la società datrice di lavoro erano del lavoratore licenziato si sarebbe potuti arrivare alla conclusione che le scritte apposte sul progetto redatto per la società concorrente appartenevano alla stessa mano.

Dispetti fra vicini: via libera all' "astreintes", la multa alla francese, che matura in favore dell'avversario.

D'ora in avanti costerà caro farsi dispetti fra vicini di casa. L'autore dovrà infatti versare all'avversario, che nel frattempo gli ha fatto causa, una multa per ogni azione od omissione che viola le disposizioni del giudice. È quanto affermato dal Tribunale di Varese che, con una sentenza del 16.02.2011 (estensore Giuseppe Buffo) ha condannato una signora a versare al vicino 200 euro per ogni violazione dell'ordine del giudice che le aveva imposto la cessazione di questi comportamenti e il ripristino del godimento della servitù. In particolare, in sentenza si legge che «l'art. 614-bis c.p.c. inserisce nella trama codicistica di rito le cd. astreintes, ovvero forme di esecuzione indiretta che utilizzano la tecnica delle misure coercitive, cioè quello specifico ventaglio di strumenti di coartazione».

3

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL. : +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

zione della volontà del debitore che si concretano nella minaccia di sanzioni civili o penali, al fine di costringerlo ad adempiere i suoi obblighi. La norma tende a realizzare l'effettività del "giusto processo" che tale non sarebbe ove la pronuncia restasse lettera morta, ineseguita. Nel silenzio della norma, la somma oggetto di condanna va riversata in favore della controparte».

«Manca l'auto aziendale», rifiuta la trasferta: nessuna insubordinazione, licenziamento illegittimo.

È quanto emerge dalla sentenza 6148 del 16.03.2011, emessa dalla sezione lavoro della Cassazione. Va escluso il recesso del datore per insubordinazione del dipendente: l'obbligo in capo al lavoratore di mettere a disposizione del datore un proprio autoveicolo per il disbrigo delle attività esterne non è in alcun modo previsto dal contratto collettivo né da quello individuale; l'accordo provinciale prodotto dall'organizzazione di categoria in primo grado, peraltro, menziona l'utilizzo del «mezzo proprio» non come un obbligo da parte del dipendente, ma come un mera eventualità, che comunque necessita dell'autorizzazione da parte dell'azienda. E nella specie il lavoratore informa tempestivamente il capo della mancata disponibilità dell'automezzo, contrariamente al solito. Dovrà tuttavia accontentarsi di un'indennità pari a sei mensilità della retribuzione globale di fatto il lavoratore illegittimamente licenziato. E questo nonostante la sua lunga anzianità di servizio. La spiegazione sta proprio nella natura "sindacale" del datore che non è soggetto all'obbligo di riassunzione in quanto organismo senza fine di lucro. Il mobbing, poi, va escluso perché manca l'aggressione psicologica ai danni del dipendente colpito dal provvedimento di recesso. Il lavoratore vive sì una situazione di disagio, ma si tratta di una condizione personale che va avanti da anni, con l'uomo che patisce la scomparsa dei "valori" che contraddistinguono l'organizzazione all'epoca del suo arrivo.

Senza informativa sulla mediazione solo il cliente e non la controparte può annullare il contratto con l'avvocato.

È questo, in sostanza, il principio affermato con una interessante ordinanza depositata dal Tribunale di Varese (estensore Giuseppe Buffone) il 01.03.2011. In particolare il giudice ha precisato che «ai sensi dell'art. 4 comma III del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, all'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare chiaramente e in forma scritta l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20 (oltre ai casi della mediazione cd. obbligatoria). In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il testo legislativo, inserendo una ipotesi di "annullabilità" (e non nullità come nell'originario disegno di Legge) è nel senso di recepire integralmente la categoria codicistica, con il regime giuridico che ad essa si collega; anche, quindi, in punto di legittimazione ex art. 1441, comma I, c.c. Vigente l'attuale art. 4, comma III, d.lgs. 28/2010 deve ritenersi, dunque, che trovi applicazione l'art. 1441, comma I, c.c. e, dunque, la annullabilità possa essere fatta valere solo dall'assistito che non ha ricevuto l'informativa e non anche dalla controparte processuale (Nella

specie il convenuto aveva eccepito l'annullabilità del contratto di patrocinio conferito dall'attore al suo difensore)».

La paura delle botte dal marito non legittima l'abbandono dei figli.

È quanto emerge dalla sentenza 10745 del 16.03.2011, emessa dalla sesta sezione penale della Cassazione. In appello la signora è condannata a due mesi più 200 euro di multa per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. E le motivazioni sono in sostanza confermate dalla Suprema corte, secondo cui può si possono ben individuare gli estremi del reato di cui all'articolo 570 Cp nel comportamento della donna che resta lontana dal tetto coniugale per circa quattro anni senza riservarsi alcuna forma di contatto con i quattro figli, tutti minorenni. Ed è proprio il totale disinteresse mostrato dalla signora nei confronti della prole impedisce di scriminarla nonostante la donna si sia detta costretta a lasciare la casa familiare per sottrarsi alle violenze del marito. Il ricorso della donna, tuttavia, è accolto perché c'è stato un errore nella determinazione della pena: l'ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 570 Cp, che i giudici del merito hanno ritenuto sussistente, prevede in via alternativa la pena detentiva e quella pecuniarie, mentre nella specie entrambe risultano inflitte. Sarà allora il giudice del rinvio a mettere la parola "fine" alla vicenda.

Notifiche valide solo presso lo studio del commercialista eletto domicilio fiscale dal contribuente.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza numero 6114 del 16.03.2011, ha accolto il ricorso di una contribuente che aveva eletto domicilio fiscale presso lo studio del commercialista, ubicato nel suo stesso comune. La sezione tributaria di Piazza Cavour ha dato ragione una signora di Firenze che aveva ricevuto una cartella di pagamento presso il suo commercialista (dove aveva eletto domicilio fiscale) senza aver mai ricevuto prima l'accertamento. Per questo la donna aveva impugnato l'atto impositivo presso la ctp che le aveva dato ragione. Poi il verdetto era stato ribaltato dalla Ctr. Contro questa decisione lei ha fatto ricorso in Cassazione e lo ha vinto. La sezione tributaria, facendo pesare molto sulla bilancia della giustizia lo Statuto del contribuente, e in particolare l'articolo 6 che prescrive l'obbligo per il fisco "di assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, ha affermato un nuovo principio di diritto secondo cui «in caso di elezione di domicilio dal parte del contribuente, nel comune di domicilio fiscale, ai fini della notificazione degli atti e degli avvisi che lo riguardano, ai sensi dell'art. 60, 1° co., lett. d), del d.p.r. 600/73, la notificazione al domicilio eletto è, per l'amministrazione fiscale, obbligatoria; pertanto è invalida la notificazione dell'atto impositivo eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto ai sensi dell'art. 140 c.p.c.».

Impresa familiare: senza patto di distribuzione periodica gli utili vanno reinvestiti.

Lo precisa la sentenza 5448 del 08.03.2011, emessa dalla sezione lavoro della Cassazione, che contiene un vero e proprio vademecum nella materia regolata

dall'articolo 230 bis Cc. I "frutti" prodotti dall'impresa familiare, fino a pattuizione contraria, devono essere distribuiti all'atto della cessazione della società oppure quando finisce la collaborazione del singolo con l'azienda: quando l'impresa chiude la partecipazione agli utili va determinata in proporzione alla qualità e alla quantità del lavoro prestato con riferimento all'accresciuta produttività dell'azienda, che può essere valutata rispetto a beni acquistati con gli utili e incrementi dell'azienda da apprezzare anche in ordine all'avviamento acquisito. Naturalmente è possibile arrivare a un accordo che preveda la distribuzione periodica degli utili. Laddove manchi un accordo sulla ripartizione dei frutti in corso d'opera, all'atto della cessazione dell'azienda è necessario che il singolo socio dimostri l'esistenza di utili da distribuire o di beni acquistati con gli utili in precedenza prodotti oppure di eventuali incrementi dell'azienda, anche solo afferenti all'avviamento, rispetto all'originaria consistenza. Soltanto così al lavoratore potrà essere riconosciuto il diritto alla partecipazione o al risarcimento.

Revoca Soa: no all'annotazione sul "libro nero" senza contraddittorio con l'impresa.

Lo precisa il Tar Lazio con la sentenza 2309 del 14.03.2011, emessa dalla terza sezione. La qualificazione riconosciuta dalle società organismo di attestazione è fondamentale per le imprese che vogliono partecipare a lavori pubblici di una certa importanza. E per chi rilascia false dichiarazioni il Codice dei contratti pubblici (D.lgs 163/06) prevede all'articolo 6, comma 11, sanzioni amministrative piuttosto severe. L'annotazione nel casellario informatico dell'Autorità, tuttavia, va considerata una sanzione ulteriore: impedisce infatti all'impresa "incriminata" di acquisire una nuova attestazione per il periodo di un anno a partire dalla data di inserimento nella black list. Dunque? In base alla legge sulla trasparenza del procedimento amministrativo l'iter dell'annotazione non può essere avviato senza il contraddittorio con l'impresa, senza cioè garantire all'interessata il diritto di dimostrare di non aver fornito documentazione falsa per ottenere l'attestazione di qualificazione. Tanto più che, nel caso di specie, c'è anche la (asserita) provenienza da terzi delle carte false a rendere il quadro tutt'altro che chiaro. Risultato: l'annotazione dell'Autorità sul conto dell'impresa è annullata.

Oggetti di design sempre tutelati, anche senza marchio.

A questa interessante conclusione è giunta la Corte di cassazione che, con la sentenza numero 6254 del 21.02.2011, ha confermato la condanna inflitta dalla Corte d'Appello di Roma a due venditori di oggetti di design copiati da autori non particolarmente famosi e firmati da loro. Gli imputati avevano impugnato la decisione dei giudici della Capitale sostenendo che gli oggetti "incriminati" non avevano un marchio. Ma la terza sezione penale ha respinto tutti i motivi del ricorso dando un'interpretazione estensiva all'articolo 517 del codice penale (vendita di prodotti industriali con segni mendaci). In particolare gli Ermellini hanno fatto

un'importante premessa spiegando che *«per la configurabilità del reato, non sono richiesti la registrazione o il riconoscimento di un marchio ne, tantomeno, la sua effettiva contraffazione o la concreta induzione in errore dell'acquirente sul prodotto acquistato, essendo sufficiente la mera attitudine a trarre in inganno il consumatore sulle caratteristiche essenziali del prodotto e che il bene giuridico oggetto di tutela non è l'interesse dei consumatori o quello degli altri produttori, ma quello generale attinente all'ordine economico, tanto che la messa in vendita o in circolazione di prodotti con segni mendaci determina, di per se, una lesione effettiva e non meramente potenziale della lealtà degli scambi commerciali»*. Dunque per la configurabilità del reato non è necessario ingannare il consumatore. La prospettiva qui è diversa. È l'originalità dell'oggetto e il "particolare profilo estetico" a trovare tutela nel codice penale. In fondo alle interessanti motivazioni, destinate all'ufficio del massimario, la Cassazione sintetizza in un nuovo principio queste affermazioni, scrivendo che *«gli oggetti cosiddetti di design, la cui produzione si contraddistingue per la stretta correlazione tra aspetti prettamente industriali e sensibilità artistica dell'autore che ne determina la originalità e la riconoscibilità da parte dei consumatori, ancorché interessati ad uno specifico ambito commerciale, traggono da tale peculiarità il loro segno distintivo che ne consente l'esatta individuazione e, conseguentemente, garantisce la loro originalità e la provenienza da un determinato produttore»*.

Amianto, lavoratore prepensionato: sì al cumulo dei contributi, no all'anzianità sopra i 35 anni.

Lo precisa la sentenza 6031 del 15.03.2011, emessa dalla sezione lavoro della Cassazione. La normativa, nel caso di specie, consente l'attribuzione al lavoratore di un'anzianità contributiva complessiva massima che sia pari a trentacinque anni, vale a dire il minimo necessario per pensionamento di anzianità. L'interessato, a lungo esposto all'amianto per motivi professionali, chiede e ottiene il prepensionamento in base al decreto legge 185/94, il quale stabilisce espressamente che le domande proposte per il trattamento previdenziale risultano «irrevocabili». In ogni caso, precisano i giudici, l'accesso a un prepensionamento analogo a quello disciplinato dal DL 516/94, com'è quello ottenuto dal lavoratore ex DL 185/94 per l'esposizione all'amianto, non può mai comportare il calcolo ai fini della pensione di un periodo complessivo di contribuzione superiore ai trentacinque anni. Insomma: il cumulo dei due accrediti figurativi è legittimo unicamente se l'anzianità contributiva del lavoratore, accresciuta grazie beneficio legato alla questione-asbesto, resti comunque ai di sotto del tetto dei trentacinque anni.

Incidenti mortali: il pirata della strada rischia l'omicidio volontario.

È quanto emerge dalla sentenza 10411 del 15.03.2011, emessa dalla prima sezione penale della Cassazione. Si gioca tutta sulla sottile linea di confine fra dolo eventuale e colpa cosciente la decisione della Suprema corte che annulla la decisione del giudice del merito, secondo cui il reato di omicidio volontario aggravato andava derubricato all'ipotesi colposa (tuttavia aggravata «con previsione dell'evento»). Sarà il giudice del rinvio a provvedere alla qualificazione del fatto: certo

è, tuttavia, che la Corte d'appello ha sottovalutato le responsabilità del pirata della strada. I fatti: il clandestino senza patente si mette nottetempo alla guida di un furgone rubato: braccato dalla polizia, passa col rosso a velocità folle travolgendo un'auto e causando la morte di una persona. E dire che la volante aveva addirittura rinunciato all'inseguimento, convocando sul posto altre pattuglie, proprio per evitare incidenti. Sbaglia allora il giudice del merito a "scomporre" la vicenda, valorizzando solo alcuni elementi. Accolto il ricorso del procuratore, secondo cui la volontà dell'imputato era univoca: sfuggire alle forze dell'ordine a qualsiasi costo, accettando il rischio di cagionare un incidente nella prospettiva dell'impunità. La Corte d'appello non ha considerato alcune circostanze importanti, a partire dai vari incroci attraversati dal furgone col semaforo rosso fino all'assenza di tracce di frenata sul luogo della tragedia. Si tratta invece di elementi importanti da tenere presente per decidere fra il dolo eventuale e la colpa aggravata: sarà un'altra sezione della Corte d'appello a procedere.

Circolari del fisco non vincolanti: il contribuente si salva dalle sanzioni ma non dall'accertamento.

È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 6056 del 15.03.2011, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. In virtù di una circolare del 2001 una piccola azienda aveva ritenuto che le spettasse un maggior credito di imposta. Ma l'ufficio di Napoli aveva spiccato un accertamento recuperando le maggiori imposte sui redditi. Contro l'atto impositivo l'azienda aveva presentato ricorso alla Ctp partenopea che aveva accolto. La decisione era stata poi confermata dalla Ctr della Campania. A questo punto l'Agenzia delle entrate ha presentato ricorso in Cassazione e ha vinto su tutti i fronti. La quinta sezione penale, fortificando un orientamento giurisprudenziale inaugurato più di dieci anni fa, ha messo nero su bianco che *«le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi, per cui, qualora il contribuente si sia conformato ad una interpretazione erronea fornita dall'amministrazione in una circolare (successivamente modificata), è esclusa soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni, in base al principio di tutela dell'affidamento»*.

L'auto appena comprata è difettosa? Non basta la certificazione Pra per sciogliere il contratto.

È quanto emerge dalla sentenza n. 5732 del 10.03.2011, emessa dalla seconda sezione civile della Cassazione. Accolto, contro le conclusioni del pm, il ricorso del carrozziere. Sbaglia la Corte d'appello a ritenere la signora che ha chiesto la risoluzione del contratto legittimata a proporre l'azione dal momento che la donna risultava intestataria dell'auto al pubblico registro automobilistico. Il giudice, invece, avrebbe dovuto accertare se la signora fosse, per caso, divenuta proprietaria del veicolo dopo la stipula del contratto per stabilire se applicare l'articolo 1492 Cc, in base al quale se l'acquirente ha a sua volta alienato la cosa può pretendere soltanto la restituzione del prezzo. L'azione di risoluzione, insomma, è concessa all'acquirente e non all'attuale proprietario del bene difettoso. I giudici

con l'ermellino così sintetizzano lo schema delle disposizioni di cui agli articoli 1490-1492 Cc: è il venditore a dover garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidonea all'uso; il compratore, dal canto suo, ha il diritto di domandare a sua scelta la risoluzione del contratto, ovvero la riduzione del prezzo; legittimato a proporre, a scelta, una delle due azioni è quindi soltanto l'acquirente, il quale sarà chiamato a dare prova di essere proprietario al momento in cui propone l'azione. Laddove il compratore abbia ceduto o trasformato la cosa, oppure il bene sia perito per caso fortuito o per colpa del compratore, l'acquirente può chiedere al venditore unicamente una riduzione del prezzo.

Non basta il Durc irregolare per revocare l'appalto all'azienda.

È quanto emerge dalla sentenza 1288 del 24.02.11, emessa dalla quarta sezione del Consiglio di Stato. L'impresa, nella specie, riesce a ottenere anche che sia revocata l'aggiudicazione dell'appalto all'azienda controinteressata. La declaratoria di irregolarità contributiva relativa al Durc risulta sì un grave indizio che va tuttavia valutato dalla stessa stazione appaltante ai fini dell'esclusione. Né costituisce un parametro obbligatorio la soglia minima dei 100 euro, al di sotto della quale non esiste debito contributivo: il decreto ministeriale del 2007, infatti, non è norma attuativa del codice dei contratti pubblici. La chiave di volta, insomma, sta sempre nel bando di gara. Se il bando richiede che debbano essere dichiarate tutte le violazioni contributive in cui il concorrente sia eventualmente incorso, vuol dire che si esige una dichiarazione dal contenuto più ampio e più puntuale rispetto a quanto prescritto dall'articolo 38 del codice dei contratti; soltanto in questo caso, dunque, si può ben dire che la stazione appaltante si sia riservata una valutazione più ampia di gravità o meno dell'illecito per poter procedere all'esclusione dalla gara: si tratta di un'ipotesi in cui si configura infatti una violazione ad un tempo sostanziale e formale, con il mancato rispetto di una prescrizione del bando che si unisce all'omesso versamento contributivo.

Se la processione finisce in tragedia, va in carcere il maestro di festa: omicidio colposo.

È quanto emerge dalla sentenza n. 9926 del 11.03.2011, emessa dalla quarta sezione penale della Cassazione. La festa funestata è quella di Sant'Agata, che ogni anno in febbraio richiama a Catania migliaia di fedeli per tre giorni di celebrazioni dedicata alla patrona del capoluogo etneo. Le reliquie sono portate a spalla dai volontari su di un sostegno che pesa fino a 21 tonnellate. Disastrosa la scelta del "maestro del fercolo" che decide rispettare la tradizione: la batteria percorre a passo di corsa la salita di San Giuliano senza aspettare che la strada sia libera; risultato: morirà l'indomani all'ospedale l'uomo calpestato dalla massa di persone in fuga. La condotta del "capo pattuglia" rientra nella causalità commissiva: in una situazione già a rischio per l'ordine pubblico, infatti, egli introduce un fattore di pericolo, con la decisione di mettersi in

moto con il campo d'azione ancora ingombro. E il rischio, purtroppo, si concretizza con l'incidente mortale. Non si può escludere la colpa: il cerimoniere doveva prevedere che far trainare a passo di carica un mezzo così pesante avrebbe determinato reazioni inconsulte fra le migliaia di presenti. Veniamo al cosiddetto «rischio consentito». Esistono attività lecite «pericolose» in cui gli eventi dannosi sono in larga misura prevedibili e non sempre evitabili: l'ordinamento tuttavia le autorizza per la loro elevata utilità sociale, come nel caso delle celebrazioni più antiche e tradizionali. Il fatto che si possa parlare di «rischio consentito», però, non esonera i responsabili delle operazioni dall'osservare le normali regole di cautela. Anzi, ne rafforza l'obbligo.

Tabelle millesimali sbagliate: il condominio si rifa sulle spese con l'azione d'indebito arricchimento.

Lo chiarisce la sentenza n. 5690 del 10 marzo 2011, emessa dalla terza sezione civile della Cassazione. Inutile per il condomino “graziato” dalle vecchie tabelle sostenere l'impraticabilità dell'azione di cui all'articolo 2041 Cc promossa dall'amministratore: non c'è infatti una causa tale da giustificare l'arricchimento del proprietario che non ha pagato la sua parte a spese di tutti gli altri. È vero, risulta possibile modificare le tabelle millesimali mediante la delibera dell'assemblea (e prima della sentenza 18477/10 delle Sezioni unite era richiesto il consenso di tutti i condomini). Ma ci si può anche rivolgere al giudice in base all'articolo 69 Cc disp. att.: il fatto è, però, che la relativa sentenza ha efficacia costitutiva e non dichiarativa, dal momento che ha la stessa funzione dell'accordo raggiunto (all'unanimità) fra i condomini. Dunque? In mancanza di una disposizione ad hoc in senso contrario, la decisione non può avere effetto retroattivo ma ha un'efficacia che inizia a decorrere soltanto dal passaggio in giudicato. Ancora: è irrilevante l'eventuale inerzia del condominio. La ripartizione delle spese in base a tabelle inattuabili è un unico fatto da cui derivano ad un tempo l'illegittimo incremento patrimoniale del condomino graziato e la deminutio patita dagli altri: si tratta quindi di indebito arricchimento, fattispecie cui non si applica la norma di cui all'articolo 1227 Cc che impone al danneggiato di attivarsi per evitare le ulteriori conseguenze della lesione; nella fattispecie regolata dall'articolo 2041 Cc, insomma, il fatto che l'impovertito non sia diligente nel ridurre la portata della diminuzione patita non esime l'arricchito dall'indennizzare la controparte né può decurtare l'ammontare del dovuto.

Mobilità, oneri ridotti per l'azienda che licenzia i pensionabili con il sì dei sindacati.

Lo precisa la sentenza n. 5884 del 11.03.2011, emessa dalla sezione lavoro della Cassazione. La Suprema corte fissa importanti paletti in tema di licenziamenti collettivi disciplinati dalla legge 223/91: accolto, nella specie, il ricorso di Poste spa, che dieci anni fa ha dato vita a un ridimensionamento del personale su tutto il territorio nazionale. In tema di mobilità il controllo del giudice è limitato al momento procedurale collettivo,

che avviene peraltro sotto la vigilanza dei sindacati, senza il sindacato possa essere in qualche modo esteso ai motivi che determinano la scelta imprenditoriale. Sbaglia allora la Corte d'appello che dichiara l'illegittimità del licenziamento di un lavoratore sul rilievo che la comunicazione offerta dal datore all'avvio della procedura sarebbe insufficiente perché si limita a indicare gli esuberanti per aree funzionali (che comprendono varie mansioni) e regione per regione, indicando gli addetti alle mansioni ritenute non più utili. Nella ristrutturazione di Poste spa, fra l'altro, tutta l'azienda è stata interessata. L'obiettivo dell'informativa all'avvio della procedura di mobilità, osservano i giudici con l'ermellino, è arrivare a una gestione della riduzione di personale trattata con i sindacati, che può sfociare in un accordo vero e proprio (come nella specie). La controparte del datore sono le organizzazioni dei lavoratori e non il singolo dipendente: sta alle prime e non al secondo, dunque, far valere le eventuali inadempienze nella comunicazione da parte dell'azienda. Ancora: non si può non tener conto del fatto che il numero degli esuberanti previsti si è in seguito ridotto e soprattutto che datore e sindacati hanno trovato una strada per ridurre l'impatto della mobilità facendo comunque cadere la “scure” su lavoratori pensionabili. Dovrà quindi rassegnarsi il lavoratore, secondo cui l'intera operazione si risolve in un mero svecchiamento dell'azienda con la sostituzione di personale maturo e costoso con forze più fresche e “a buon mercato”.

“Craccare” la console di videogiochi è reato.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza numero 8791 del 07.03.2011, ha annullato il dissequestro di materiale usato da un venditore di dispositivi necessari per craccare le console di videogiochi. Annullando il provvedimento restrittivo del Tribunale della Libertà di Firenze la terza sezione penale della Cassazione ha messo nero su bianco che «è innegabile che l'introduzione di sistemi che superano l'ostacolo al dialogo fra console e software non originale ottengono il risultato oggettivo di aggirare i meccanismi di protezione apposti sull'opera protetta». Insomma secondo Piazza Cavour anche in presenza di queste circostanze viene violata la legge sul diritto d'autore. «Le norme contenute nel r.d. del '41 puniscono se il fatto è commesso per uso non personale, chiunque a fini di lucro fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102quater, ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Rientrano, dunque, nell'ambito della previsione penale, indistintamente tutti i congegni principalmente finalizzati a rendere possibile l'elusione delle misure di protezione di cui all'art. 102quater».

Diffama via web: inchiodato dall'indirizzo Ip.

È quanto emerge dalla sentenza n. 8824 del 07.03.2011, emessa dalla quinta sezione penale della Cassazione. Confermata la decisione di merito: in base all'accertamento tecnico, motivano i giudici, il numero

di identificazione sulla rete Internet mondiale è assegnato *«in via esclusiva a un determinato computer connesso»*. L'autore delle frasi incriminate, poi, non nega di frequentare il forum dedicato al dibattito pubblico nel paesello, anzi riconosce di esservi registrato con regolare username e di operare sotto pseudonimo. Grazie alla collaborazione del sito web "teatro" degli attacchi e del gestore telefonico l'indirizzo IP correlato al messaggio diffamatorio viene associato all'utenza domestica del diffamatore. E non giova al focoso politico locale contestare che sarebbe impossibile attribuire con certezza un determinato messaggio a un utente ben preciso *«un eventuale "intruso" avrebbe dovuto conoscere troppi dettagli per "sostituirsi" in rete all'imputato, di cui invece era nota in paese l'inimicizia nei confronti delle parti offese»*.

Le strisce non "salvano" il pedone imprevedibile: concorso di colpa con l'investitore.

Lo afferma la Suprema Corte con sentenza 5540 depositata il 09.03.2011. Nel caso affrontato dai giudici con Permellino, la condotta del conducente del veicolo ha concorso in modo rilevante alla produzione dell'evento, pur non rappresentandone la causa unica: il pedone, infatti, risulta aver contravvenuto ad un obbligo preciso imposto dall'art. 190 del codice della strada, procedendo sul margine destro della carreggiata nella stessa direzione del veicolo; risultato: concorso di colpa del 20% per il pedone e del 80% per il conducente. Il pedone, tra l'altro, avrebbe prudentemente potuto avvalersi di una banchina erbosa anziché ingombrare il margine stradale. D'altra parte il pedone che si accinge ad attraversare la strada sulle strisce pedonali non è tenuto, alla stregua dell'ordinaria diligenza, a verificare se i conducenti in transito mostrino o meno l'intenzione di rallentare e lasciarlo attraversare, potendo egli fare affidamento sugli obblighi di cautela gravanti sui conducenti. Ne segue che la mera circostanza che il pedone abbia attraversato la strada, sulle strisce pedonali, frettolosamente e senza guardare non costituisce da sola presupposto per l'applicabilità dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., occorrendo invece, a tal fine, che la condotta del pedone sia stata del tutto straordinaria ed imprevedibile.

Per il morso del cane paga chi lo porta a spasso, non il solo proprietario.

È quanto emerge dalla sentenza 8875 del 07.03.2011, emessa dalla quarta sezione penale della Cassazione. Se la ricorderanno a lungo, i due disinvolti coniugi, la passeggiatina con l'amico "quattrozampe": pagano 300 euro ciascuno di multa, 500 di provvisoria alla parte civile, 1.000 ognuno euro alla cassa delle ammende, circa 2.000 euro di complessive spese di giudizio (sulle ferite riportate dalla parte offesa fa fede il referto del servizio veterinario). Ha un bel dire, la moglie: in quanto unica proprietaria dell'animale, che non avrebbe delegato la custodia di Fido al marito, vorrebbe accollarsi tutta la responsabilità. Ma i giudici non sentono ragioni: per integrare la contravvenzione ex articolo 672 Cp non rileva la "proprietà" del cane in senso civilistico. Ciò che conta è che l'animale sia stato lasciato libero di mordere la passante da chi ne deteneva in

quel momento il possesso materiale e di fatto. La norma del Codice, infatti, è dettata per proteggere l'incolumità pubblica: la sanzione penale scatta anche per il marito che si trovava insieme con la moglie sul luogo dell'aggressione ai danni della signora. Insomma: il cane era sotto la responsabilità di entrambi e tutti e due devono pagare.